

dossier

XIX Legislatura

maggio 2024

Schema di decreto legislativo
recante disposizioni in materia di
riordino del sistema nazionale della
riscossione

Atto del Governo n. 152



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Nota di lettura n. 145



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – bs_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 204

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Bilancio dello Stato della Camera.

La documentazione dei servizi e degli uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 5 -
ARTICOLI 1 E 2	- 5 -
PIANIFICAZIONE ANNUALE DELL'ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE E ADEMPIMENTI DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE	- 5 -
ARTICOLI 3, 4 E 5	- 8 -
NORME IN MATERIA DI DISCARICO AUTOMATICO O ANTICIPATO E RIAFFIDAMENTO DEI CARICHI	- 8 -
ARTICOLO 6	- 11 -
VERIFICHE, CONTROLLI E RESPONSABILITÀ DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE	- 11 -
ARTICOLO 7	- 13 -
DISPOSIZIONI RELATIVE AL MAGAZZINO IN CARICO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	- 13 -
ARTICOLI 8 E 9	- 16 -
TRATTAMENTO DELLE QUOTE NON RISCOSE RIGUARDANTI LE RISORSE PROPRIE TRADIZIONALI E DELLE SOMME DOVUTE A TITOLO DI AIUTI DI STATO	- 16 -
ARTICOLO 10 E 17	- 18 -
NORME DI COORDINAMENTO, ABROGAZIONE E ENTRATA IN VIGORE	- 18 -
ARTICOLO 11	- 19 -
INTERAZIONE LOGISTICA TRA AGENZIA DELLE ENTRATE E AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	- 19 -
ARTICOLO 12	- 20 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DILAZIONE	- 20 -
ARTICOLO 13 E 14	- 33 -
CONCENTRAZIONE DELLA RISCOSSIONE NELL'ACCERTAMENTO E COOBLIGATI SOLIDALI	- 33 -
ARTICOLO 15	- 35 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPENSAZIONE TRA RIMBORSI E IMPORTI ISCRITTI A RUOLO	- 35 -
ARTICOLO 16	- 40 -
DISPOSIZIONI FINANZIARIE	- 40 -

INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

Atto n.	152
Natura dell'atto:	Schema di decreto legislativo
Titolo breve:	Riordino del sistema nazionale della riscossione
Riferimento normativo:	articolo 18 della legge 9 agosto 2023, n. 111
Relazione tecnica (RT):	presente

PREMESSA

Lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione in attuazione degli articoli 1 e 18 della legge n. 111 del 2023.

In particolare, il provvedimento attua l'articolo 18 della legge n. 111 del 2023 che prevede che il Governo, nell'esercizio della delega osservi, oltre ai principi e criteri direttivi generali, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema nazionale della riscossione, anche con riferimento ai tributi degli enti territoriali (comma 1):

- a) incrementare l'efficienza dei sistemi della riscossione, nazionale e locali, e semplificarli, orientandone l'attività secondo i principi di efficacia, economicità e imparzialità e verso obiettivi di risultato, anche attraverso:
- 1) la pianificazione annuale delle procedure di recupero;
 - 2) il discarico automatico, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'affidamento, delle quote non rimosse;
 - 3) la possibilità per l'ente creditore, successivamente al discarico automatico, di riaffidare in riscossione le somme discaricate;
 - 4) la salvaguardia del diritto di credito, mediante il tempestivo tentativo di notificazione della cartella di pagamento, non oltre il nono mese successivo a quello di affidamento del carico;
 - 5) la gestione del processo di recupero coattivo;
 - 6) la tempestiva trasmissione telematica delle informazioni relative all'attività svolta;
 - 7) una disciplina transitoria dei tentativi di recupero delle somme contenute nei carichi già affidati all'agente della riscossione;
 - 8) la revisione della disciplina della responsabilità dell'agente della riscossione;
 - 9) l'individuazione in via tassativa dei casi in cui si configurino, in capo a persone fisiche o giuridiche che maneggiano denaro, valori o altri beni pubblici, di qualsiasi natura, l'obbligo di resa del conto;
 - 10) l'attribuzione al Ministero dell'economia e delle finanze del potere di verificare la conformità dell'attività di recupero dei crediti affidati all'agente della riscossione alla pianificazione di cui al numero 1), nel rispetto dei seguenti principi di economicità ed efficacia:

- per i crediti tributari erariali, determinare i criteri di individuazione delle quote automaticamente discaricate da sottoporre al controllo, in misura compresa tra il 2 per cento e il 6 per cento delle stesse quote, e delle modalità, anche esclusivamente telematiche, di tale controllo;
 - per i restanti crediti, determinare i criteri di individuazione delle quote da sottoporre a controllo, nella misura massima del 5 per cento;
- b) assicurare un'adeguata tutela del contribuente nel corso delle attività istruttorie poste in essere dall'Amministrazione finanziaria;
- c) favorire l'uso delle più evolute tecnologie e delle forme di integrazione e interoperabilità dei sistemi e del patrimonio informativo funzionali alle attività della riscossione ed eliminare duplicazioni organizzative, logistiche e funzionali, con conseguente riduzione dei costi;
- d) modificare progressivamente le condizioni di accesso ai piani di rateazione, in vista della stabilizzazione a 120 del numero massimo delle rate;
- e) potenziare l'attività di riscossione coattiva dell'agente della riscossione, anche attraverso:
- 1) il progressivo superamento dello strumento del ruolo e della cartella di pagamento per le entrate da affidare all'agente della riscossione, al fine di anticipare l'incasso, da parte di quest'ultimo, delle somme dovute dal debitore¹;
 - 2) l'estensione del termine di efficacia degli atti di riscossione, per assicurare una maggiore rapidità dell'azione di recupero;
 - 3) la razionalizzazione, l'informatizzazione e la semplificazione delle procedure di pignoramento dei rapporti finanziari, che non possono in ogni caso eccedere complessivamente la misura della sorte capitale, degli interessi e di ogni relativo accessorio fino all'effettivo soddisfo², ferme restando le forme di tutela previste a favore del debitore;
- f) individuare un nuovo modello organizzativo del sistema nazionale della riscossione, anche mediante il trasferimento delle funzioni e delle attività attualmente svolte dall'agente nazionale della riscossione, o di parte delle stesse, all'Agenzia delle entrate, in modo da superare l'attuale sistema, caratterizzato da una netta separazione tra l'Agenzia delle entrate, titolare della funzione della riscossione, e l'Agenzia delle entrate-Riscossione, soggetto che svolge le attività di riscossione;
- g) nell'introdurre il nuovo modello organizzativo di cui alla lettera f), garantire la continuità del servizio della riscossione attraverso il conseguente trasferimento delle risorse strumentali nonché delle risorse umane senza soluzione di continuità;
- h) semplificare e accelerare le procedure relative ai rimborsi;
- i) rivedere la disciplina dei rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto con finalità di razionalizzazione e semplificazione;

¹ Riducendo i tempi per l'avvio delle azioni cautelari ed esecutive, anche attraverso la semplificazione del procedimento di cui all'articolo 29, comma 1, lettera h), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

² Anche mediante l'introduzione di meccanismi di cooperazione applicativa sin dalla fase della dichiarazione stragiudiziale del terzo, ai sensi dell'articolo 75-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

l) prevedere una disciplina della riscossione nei confronti dei coobbligati solidali paritetici e dipendenti che assicuri un corretto equilibrio tra la tutela del credito erariale e il diritto di difesa.

La norma esclude il discarico automatico per le somme afferenti la riscossione delle risorse proprie tradizionali dell'UE nonché l'applicazione di un piano di rateizzazione delle somme da versare all'erario articolato in 120 rate (comma 2).

Per la revisione del sistema della riscossione dell'accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi (di cui al titolo III del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504) il Governo è tenuto ad osservare, oltre ai principi e criteri direttivi di cui al comma 1, ad eccezione della revisione dei piani di rateazione [comma 1, lettera d)], i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) rivedere il sistema di determinazione, liquidazione e versamento dell'accisa sull'energia elettrica e sul gas naturale forniti a consumatori finali o autoconsumati, al fine di superare, in particolare, l'attuale sistema di versamento dell'imposta e di correlare i versamenti dell'accisa ai quantitativi di energia elettrica e di gas naturale venduti o autoconsumati nel periodo di riferimento;
- b) rimodulare e armonizzare i termini previsti per la decadenza dal diritto al rimborso dell'accisa e per la prescrizione del diritto all'imposta (comma 3).

Le norme dispongono che i principi e criteri direttivi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle disposizioni da adottare in relazione agli agenti della riscossione degli enti territoriali (comma 4).

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI 1 e 2

Pianificazione annuale dell'attività di riscossione e adempimenti dell'Agente della riscossione

Normativa vigente. L'articolo 19 del decreto legislativo n. 112 del 1999 reca la disciplina relativa all'inesigibilità dei carichi affidati all'Agenzia delle entrate-riscossione. In particolare, si dispone che ai fini del discarico delle quote iscritte a ruolo, il concessionario trasmette, anche in via telematica, all'ente creditore, una comunicazione di inesigibilità. Tale comunicazione viene redatta e trasmessa con le modalità stabilite con decreto del Ministero delle finanze, entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo, fatto salvo quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge.

Costituiscono, tra l'altro, causa di perdita del diritto al discarico:

- la mancata notificazione imputabile al concessionario, della cartella di pagamento, prima del decorso del nono mese successivo alla consegna del ruolo;
- la mancata presentazione della comunicazione di inesigibilità entro i termini stabiliti dalla legge;
- il mancato svolgimento dell'azione esecutiva, diversa dall'espropriazione mobiliare, su tutti i beni del contribuente.

Le norme dispongono che l'Agenzia delle entrate-riscossione (AdER) svolge le attività di riscossione, che le sono affidate dagli enti titolari del credito, secondo procedure, effettuabili anche con logiche di raggruppamento dei crediti per codice fiscale, pianificate annualmente con la convenzione stipulata tra il Ministro dell'economia e delle finanze (MEF) e l'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo n. 300 del 1999.

Si ricorda che si ricorda che l'Agenzia delle entrate-Riscossione è un Ente pubblico economico istituito ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 193 del 2016, che svolge le funzioni relative alla riscossione sull'intero territorio nazionale. L'Ente è sottoposto all'indirizzo operativo e al controllo dell'Agenzia delle entrate che ne monitora costantemente l'attività. Esso ha autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione.

L'articolo 59 del decreto legislativo n. 300 del 1999 stabilisce che il ministro delle finanze dopo l'approvazione da parte del Parlamento del documento di programmazione economica-finanziaria (ora: DEF) ed in coerenza con i vincoli e gli obiettivi stabiliti in tale documento, determina annualmente, e comunque entro il mese di settembre, con un proprio atto di indirizzo e per un periodo almeno triennale, gli sviluppi della politica fiscale, le linee generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si sviluppa l'attività delle agenzie fiscali. Il documento di indirizzo è trasmesso al Parlamento.

Il Ministro e ciascuna agenzia, sulla base del documento di indirizzo, stipulano una convenzione triennale, con adeguamento annuale per ciascun esercizio finanziario, con la quale vengono fissati, tra l'altro i servizi dovuti e gli obiettivi da raggiungere, i criteri della gestione e le risorse disponibili (articolo 1).

Le norme dispongono che a decorrere dal 1° gennaio 2025 l'Agenzia delle entrate-riscossione svolge le attività di cui all'articolo 1, relativamente alle quote affidatele, assicurando:

- a) la salvaguardia del credito con un tempestivo tentativo di notificazione della cartella di pagamento non oltre il nono mese successivo a quello di affidamento del carico oppure nel più ampio termine che consegue dalle norme di legge che disciplinano gli effetti di eventi eccezionali.

Si rammenta, come sopra richiamato, che la normativa vigente (articolo 19 del decreto legislativo n. 112 del 1999) dispone che la mancata notificazione imputabile al concessionario, della cartella di pagamento, prima del decorso del nono mese successivo alla consegna del ruolo costituisce causa di perdita del diritto al discarico.

- b) il tentativo di notificazione di atti interruttivi della prescrizione del credito;
- c) la gestione delle attività di recupero coattivo;

- d) la trasmissione telematica all'ente creditore, entro la fine di ogni mese e secondo altresì le ulteriori modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, dei flussi informativi concernenti lo stato delle procedure relative alle singole quote, nonché le riscossioni effettuate nel mese precedente.

Ciascuna delle due norme (articoli 1 e 2) reca inoltre una clausola di invarianza finanziaria in base alla quale dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame non determinano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, in quanto gli oneri in termini di risorse umane e strumentali dell'agente della riscossione correlati allo svolgimento delle attività e agli adempimenti a suo carico trovano copertura nelle risorse finanziarie stanziato, a legislazione vigente, per il funzionamento del servizio nazionale della riscossione.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame dispongono che le attività di riscossione svolte dall'Agenzia delle entrate-riscossione (AdER) sono pianificate annualmente sulla base della convenzione stipulata con il MEF (articolo 1). Sono inoltre stabiliti gli adempimenti che l'Agente della riscossione deve assicurare per la salvaguardia dei crediti affidatigli prevedendo che lo stesso debba effettuare il tempestivo tentativo di notifica delle cartelle, il rispetto del piano annuale e garantire la trasmissione telematica mensile all'ente creditore dei flussi informativi afferenti alle procedure di recupero azionate (articolo 2).

Con riferimento agli adempimenti a carico dell'AdER previsti dall'articolo 2, si evidenzia che talune attività, quale ad esempio la trasmissione telematica mensile dei flussi informativi, poiché appaiono innovare rispetto a quanto già previsto dalla vigente normativa di rango primario, potrebbero determinare oneri ulteriori rispetto alle risorse disponibili. Sul tale aspetto andrebbero pertanto forniti elementi di informazione volti ad assicurare la possibilità da parte dell'Agente della riscossione di svolgere le predette attività nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLI 3, 4 e 5

Norme in materia di **discarico automatico o anticipato e riaffidamento dei carichi**

Le norme con riferimento alle quote affidate all'Agenzia delle entrate-riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025 prevedono:

- il discarico automatico delle quote affidate e non riscosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento (periodo più esteso rispetto alla normativa vigente che prevede una comunicazione di discarico entro il terzo anno dall'affidamento)³ ;
- il discarico anticipato delle quote per le quali la stessa Agenzia ha rilevato la chiusura del fallimento o della liquidazione giudiziale o l'assenza di beni del debitore suscettibili di poter essere aggrediti (articolo 3).

Sono temporaneamente escluse dal discarico automatico, con obbligo di evidenziazione separata nei flussi informativi trasmessi all'ente creditore dall'Agenzia delle entrate-riscossione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *d*), dello schema in esame, le quote affidate all'Agenzia delle entrate-riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025 per le quali:

- al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento risulta sospesa la riscossione, ovvero pendono ancora procedure esecutive o concorsuali (articolo 4, comma 1, lettera *a*));
- tra la data di affidamento e il 31 dicembre del quinto anno a esso successivo, sono conclusi accordi ai sensi del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza⁴ ovvero sono intervenute dilazioni⁵ o conseguenti all'applicazione di istituti agevolativi previsti per legge, ancora in essere al predetto 31 dicembre, ovvero per i quali, entro la medesima data, si sono verificati l'inadempimento, la revoca o la decadenza dal beneficio ovvero, nel medesimo periodo di tempo, è stata disposta la sospensione della riscossione per almeno diciotto mesi anche non continuativi (articolo 4, comma 1, lettera *b*)).

Inoltre, le predette quote temporaneamente escluse sono discaricate il 31 dicembre del quinto anno successivo:

- a quello di cessazione della sospensione ovvero di conclusione della procedura, per le quote di cui alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 4;
- a quello di inadempimento, revoca o decadenza dal beneficio ovvero di revoca della sospensione, per le quote di cui alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 4 (articolo 4).

³ Articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1999.

⁴ Di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019.

⁵ Ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che reca la disciplina generale della rateizzazione delle somme iscritte a ruolo.

Le norme disciplinano inoltre il riaffidamento degli incarichi (articolo 5). In particolare si prevede che fino alla prescrizione del diritto di credito la riscossione coattiva delle somme disкарicate può essere:

- gestita direttamente dall'ente creditore;
- affidata dall'ente creditore in concessione a soggetti privati individuati mediante procedura di gara a evidenza pubblica;
- riaffidata per due anni dall'ente creditore all'Agenzia delle entrate-riscossione mediante adesione del predetto ente alle condizioni di servizio rese disponibili dall'Agenzia mediante loro pubblicazione sul suo sito istituzionale. In quest'ultimo caso l'Agenzia delle entrate-riscossione svolge azioni di recupero del credito in presenza di nuovi e significativi elementi reddituali o patrimoniali del debitore, ovvero dell'affidamento di nuovi carichi relativi allo stesso debitore. Si dispone tra l'altro che le somme riaffidate e non rimosse nel biennio sono eliminate dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore (articolo 5, commi 1-3).

Le norme dispongono inoltre che sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate-riscossione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le condizioni di servizio per il riaffidamento dei carichi (articolo 5, comma 4). Si prevede inoltre che in caso di discarico anticipato e comunque fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'affidamento, l'ente creditore, se ha conoscenza di nuovi, circostanziati e significativi elementi reddituali o patrimoniali del debitore, può, entro il predetto termine, e sempre che il diritto di credito non si sia prescritto, riaffidare le somme disкарicate all'Agenzia delle entrate-riscossione, comunicandole i beni del debitore da aggredire. In tal caso, se l'azione di riscossione si rivela infruttuosa, il discarico automatico delle somme non rimosse si produce il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del riaffidamento (articolo 5, comma 5).

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica afferma che l'articolo 3 in esame non determina nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto le attività indicate potranno essere svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente.

La RT chiarisce che l'articolo 3 introduce il discarico automatico per i carichi affidati a decorrere dal 1° gennaio 2025 una volta decorsi 5 anni dal relativo affidamento da parte dell'ente creditore. Precisa quindi che per i carichi che saranno affidati nel 2025, il discarico automatico opererà al 31 dicembre 2030, per quelli che saranno affidati nel 2026 opererà al 31 dicembre 2031, e così via.

La RT precisa che l'introduzione del discarico automatico di cui all'articolo 3 e del differimento del medesimo discarico per le fattispecie previste dall'articolo 4 consentirà di

concentrare l'attività di riscossione coattiva sui crediti con maggiori e concrete aspettative di riscossione, ovvero su quelli non vetusti (cioè consegnati dagli enti creditori nel corso di un periodo non superiore a 5 anni) e su quelli per i quali ha operato il differimento del discarico automatico, rendendo così l'azione di recupero dell'agente di riscossione più efficace ed efficiente.

Inoltre - afferma la RT - considerato che a legislazione vigente le riscossioni acquisite su carichi affidati da oltre 5 anni (oltre, quindi, il termine previsto per il discarico automatico di cui all'articolo 3) sono ragionevolmente ascrivibili, in linea con la casistica osservata, alle fattispecie individuate dall'articolo 4, per le quali è previsto il differimento del discarico automatico, le disposizioni in commento non sono idonee a determinare effetti finanziari negativi sul bilancio dello Stato e sui bilanci degli altri enti, tra cui gli enti locali.

Con specifico riferimento agli enti locali, inoltre, la RT osserva che, attualmente, viene applicato un principio contabile (allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118 del 2011), secondo il quale “trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell'entrata valuta l'opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione. In tale occasione, ai fini della contabilità economico patrimoniale, il responsabile finanziario valuta la necessità di adeguare il fondo svalutazione crediti accantonato in contabilità economico patrimoniale (che, pertanto, può presentare un importo maggiore della quota accantonata nel risultato di amministrazione) e di riclassificare il credito nello stato patrimoniale”.

I comuni hanno, infine, un obbligo di accantonamento al FCDE (Fondo crediti dubbia esigibilità), parametrato alla percentuale di mancata riscossione, calcolata per ciascuna tipologia di entrata negli ultimi cinque anni. Per tale motivo, dalle modifiche normative introdotte non si determinano effetti onerosi a carico dei bilanci degli Enti locali.

Con riferimento all'articolo 5, in materia di riaffidamento dei carichi, la RT si limita a descrivere la norma.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame introducono, con riferimento alle quote affidate all'Agenzia delle entrate-riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025, il discarico automatico delle quote affidate e non rimosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento (periodo più esteso rispetto alla normativa vigente che prevede una comunicazione di discarico entro il terzo anno dall'affidamento). È in ogni caso previsto il discarico anticipato delle quote per le quali la stessa

Agenzia abbia rilevato la chiusura del fallimento o della liquidazione giudiziale o l'assenza di beni del debitore suscettibili di poter essere aggrediti (articolo 3). Restano in ogni caso temporaneamente esclusi dal discarico automatico i carichi per i quali sussistono ancora aspettative di riscossione in ragione

della presenza di una delle fattispecie stabilite dall'articolo 4. Si dispone inoltre che, fino alla prescrizione dei crediti, l'ente creditore possa gestire in proprio i carichi per i quali è avvenuto il discarico ovvero affidarli in concessione a soggetti privati ovvero riaffidarli, per due anni, all'agente della riscossione nazionale mediante adesione alle condizioni di servizio pubblicate sul sito istituzionale dell'Agenzia

Secondo la relazione tecnica, le disposizioni in commento non sono idonee a determinare effetti finanziari negativi sul bilancio dello Stato e sui bilanci degli altri enti, tra cui gli enti locali, giacché, a legislazione vigente, le riscossioni acquisite su carichi affidati da oltre 5 anni - oltre, quindi, il termine previsto per il discarico automatico di cui all'articolo 3 - sono ragionevolmente ascrivibili, in linea con la casistica osservata, alle fattispecie individuate dall'articolo 4, per le quali è previsto il differimento del discarico automatico.

Per quanto concerne i profili di quantificazione, pertanto, non si hanno osservazioni da formulare, anche in considerazione del fatto che la procedura di discarico automatico riguarda i carichi affidati a decorrere dal 1° gennaio 2025 e non riguarda i carichi pregressi, la cui disciplina è disposta dall'articolo 7 del provvedimento in esame a cui si rinvia.

ARTICOLO 6

Verifiche, controlli e responsabilità dell'agente della riscossione

Normativa vigente. L'articolo 17, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 123 del 2011 (di cui il successivo articolo 10 prevede l'abrogazione) stabilisce che le Ragionerie territoriali dello Stato svolgono, congiuntamente con l'Agenzia delle entrate, il controllo delle attività svolte dagli agenti della riscossione, sulla base dei criteri elaborati dal Comitato di indirizzo e verifica di cui all'articolo 1, comma 531, della legge n. 228 del 2012 (comma del quale è altresì prevista l'abrogazione al successivo articolo 10). Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, in sede di monitoraggio dei controlli svolti, può proporre al Comitato, d'intesa con le amministrazioni interessate, eventuali interventi necessari per migliorare l'attività di riscossione.

Si rammenta che l'attuale normativa in materia di controlli e attività di verifica da parte degli enti creditori è disciplinata dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 112 del 1999, oggetto di abrogazione da parte del successivo articolo 10). Il citato articolo stabilisce che il competente ufficio dell'ente creditore dà impulso alla procedura di controllo con la notifica, all'agente della riscossione competente, della comunicazione di avvio del procedimento, nella quale può contestualmente chiedere la trasmissione della documentazione. In caso di mancato rispetto delle norme da parte dell'Agente della riscossione l'ente creditore presenta un atto di contestazione. Nel termine di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento definitivo, l'agente della riscossione può definire la controversia con il pagamento di una somma, pari a un ottavo dell'importo iscritto a ruolo, maggiorata degli interessi legali decorrenti dal termine ultimo previsto per la notifica della cartella, ovvero, se non procede alla definizione agevolata, può ricorrere alla Corte dei conti. Decorso tale termine, in mancanza di definizione agevolata o di ricorso, la somma dovuta dall'agente della riscossione è pari a un terzo dell'importo iscritto a ruolo con aggiunta degli interessi e delle spese di cui al periodo precedente.

Le norme introducono la disciplina delle attività di verifica e di controllo dell'azione di recupero dei crediti svolta dall'agente della riscossione nonché della responsabilità dell'agente medesimo, che ricalca sostanzialmente la normativa vigente. In particolare, si dispone quanto segue.

- Si prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze verifichi, anche avvalendosi della Agenzia delle entrate, la conformità dell'azione di recupero dei crediti affidati all'Agenzia delle entrate-riscossione rispetto a quanto previsto nella pianificazione annuale introdotta all'articolo 1 del provvedimento in esame (comma 1).

Si rammenta che rispetto alla disciplina vigente la nuova norma non prevede più l'intervento delle Ragionerie territoriali dello Stato ed il riferimento al comitato di indirizzo e verifica delle attività della riscossione.

- Sono definiti gli adempimenti dell'Agente della riscossione sui quali l'ente creditore effettua il controllo dell'azione di recupero, i termini, e le modalità dell'azione stessa (comma 2).
- Sono stabiliti i criteri di individuazione delle quote automaticamente discaricate da sottoporre a controllo (da definire con provvedimento dirigenziale del MEF) fermo restando che:
 - a)* per i crediti tributari erariali, le quote sottoposte a controllo sono comprese in una percentuale tra il due e il sei per cento di quelle oggetto di discarico nell'anno di riferimento del controllo;
 - b)* per i restanti crediti, la percentuale di cui alla lettera *a)* è contenuta nella misura massima del cinque per cento di quelle oggetto di discarico nell'anno di riferimento del controllo (comma 3).
- Viene disciplinata la procedura per il controllo da parte degli enti creditori nonché la procedura di definizione agevolata in caso di controversia. In mancanza di definizione agevolata o di ricorso, la somma dovuta dall'agente della riscossione è pari a un terzo dell'importo del carico affidato, con aggiunta dei predetti interessi legali (commi 4-9).

- Si dispone che le omissioni, le irregolarità e i vizi verificatisi nello svolgimento dell'attività di riscossione non comportano l'avvio di giudizi di responsabilità previsti dal codice della giustizia contabile, salvo che in presenza di dolo e con alcune eccezioni previste dalla norma stessa (comma 10).

Si prevede inoltre che le disposizioni sulla definizione agevolata (di cui al comma 9) non si applicano alle quote riguardanti le risorse proprie tradizionali e alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato. Inoltre, in caso di mancato ricorso alla Corte dei conti, la somma dovuta dall'agente della riscossione è pari all'importo del carico affidato, con aggiunta degli interessi legali (comma 12).

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica afferma che, poiché resta fermo il potere di controllo da parte dell'ente creditore e stante la sostanziale analogia con la disciplina vigente circa le modalità di definizione delle eventuali controversie sull'operato dell'agente della riscossione, la disposizione non è idonea a produrre impatti finanziari.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame introducono una nuova disciplina delle attività di verifica e di controllo dell'azione di recupero dei crediti svolta dell'agente della riscossione nonché della responsabilità dell'agente medesimo. Poiché, come risulta dalla RT, la nuova procedura ricalca la disciplina vigente, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

ARTICOLO 7

Disposizioni relative al magazzino in carico all'Agenzia delle entrate-riscossione

Le norme prevedono la costituzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di una commissione composta da un presidente di sezione della Corte dei conti, anche a riposo, che la presiede, e da un rappresentante, rispettivamente, del Dipartimento delle finanze e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del predetto Ministero.

La commissione, con il supporto istruttorio dell'Agenzia delle entrate, procede all'analisi del magazzino in carico all'Agenzia delle entrate-riscossione e, sentiti altresì gli enti previdenziali che hanno affidato carichi agli agenti della riscossione e acquisita l'intesa con la Conferenza unificata, relaziona conseguentemente al Ministro dell'economia e delle finanze, proponendogli le possibili soluzioni, da attuare con successivi provvedimenti

legislativi, per conseguire il discarico di tutto o parte del predetto magazzino, in coerenza con le regole per il discarico valevoli per il futuro, entro:

- il 31 dicembre 2025, per i carichi affidati dal 2000 al 2010;
- il 31 dicembre 2027, per i carichi affidati dal 2011 al 2017;
- il 31 dicembre 2031, per i carichi affidati dal 2018 al 2024.

Le norme dispongono che ai componenti della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza ovvero altri emolumenti, comunque denominati, neppure nella forma del rimborso spese.

Si ricorda che nel corso dell'audizione svoltasi il 27 febbraio 2024 presso la 6^a Commissione Finanze e Tesoro del Senato, il direttore dell'Agenzia delle entrate ha sottolineato "la costante crescita del c.d. magazzino della riscossione, che, ormai da tempo, ha assunto una consistenza anomala".

Alla data del 31 dicembre 2023, il valore del carico contabile residuo dei crediti affidati dai diversi enti creditori all'agente della riscossione, dal 1° gennaio 2000, ammontava a circa 1.206,6 miliardi di euro. L'importo dei crediti residui, per circa il 40 per cento, appare di difficile recuperabilità per le condizioni soggettive del contribuente. Per l'8 per cento dei crediti (circa 100,4 miliardi di euro) l'attività di riscossione, alla data del 31 dicembre 2023, è sospesa per effetto di specifici provvedimenti di sospensione delle attività di recupero. Residua il 52 per cento dei crediti (pari circa a 623 miliardi di euro), di cui l'81 per cento (pari a 502,5 miliardi di euro) si riferisce a contribuenti nei confronti dei quali l'agente della riscossione ha già svolto, in questi anni, azioni esecutive e/o cautelari. Al netto delle somme oggetto di rateizzazione (18,8 miliardi di euro), il magazzino residuo, su cui le azioni di recupero possono presumibilmente essere maggiormente efficaci, si riduce a 101,7 miliardi di euro.

Nel documento sono riportati dati relativi alla consistenza del magazzino, numerosità e vetusta dei carichi (si vedano anche le tabelle riportate in appendice al documento)⁶.

I medesimi elementi, con talune ulteriori aggiunte, sono esposti altresì nell'**analisi di impatto della regolazione** che correda il presente schema di decreto (AG 152). Nella medesima AIR si osserva, fra l'altro, quanto segue: "[è] pressoché impossibile, oltre che contrario al principio di economicità dell'azione amministrativa, tentare di dare corso, per tutte le posizioni debitorie, ad azioni di riscossione coattiva configurabili soltanto in astratto, con il risultato di rendere necessarie reiterate proroghe dei termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità da parte dell'agente della riscossione. Ne sono derivate gravi criticità anche in termini di accumulo negli anni di crediti di fatto inesigibili nelle contabilità degli enti creditori e, anche per porre rimedio a tale fenomeno, sono state nel tempo varate diverse forme di definizione agevolata dei carichi di ruolo che, da un lato, hanno reso necessari ulteriori differimenti dei

⁶ Audizione del Direttore dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione Avv. Ernesto Maria Ruffini, del 27 febbraio 2024, pp. 19-21.
<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/232968/Audizione+atto+di+indirizzo.pdf/2c49b118-af45-db05-277e-c0b2f3a7b7d3>

termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità e, dall'altro, hanno, comunque, inciso in misura limitata sulla cospicua giacenza di partite creditorie pregresse.”

Il prospetto riepilogativo non considera le norme

La relazione tecnica afferma che la previsione in commento non comporta, allo stato, nessun effetto finanziario, dal momento che la norma rimanda, in esito all'analisi della Commissione e delle conseguenti proposte in ordine alle possibili soluzioni, a successivi provvedimenti legislativi, il discarico del magazzino relativo ai carichi affidati dal 2000 al 2024.

La RT evidenzia che, con riferimento ai carichi affidati nelle annualità più recenti (dal 2018 al 2024), che appaiono suscettibili di consentire ancora prospettive di recupero, il Legislatore ha previsto, sempre ad esito dell'analisi della citata commissione e delle conseguenti proposte in ordine a possibili soluzioni, una tempistica per il discarico, totale o parziale, dei carichi residui, superiore a 5 anni (31 dicembre 2031), – ovvero un periodo più ampio di quello previsto per i carichi che saranno affidati a decorrere dal 1° gennaio 2025 – nel corso del quale proseguiranno le attività di recupero svolte in conformità alla pianificazione annuale.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame prevedono l'istituzione di una Commissione (composta da un presidente di sezione della Corte dei conti e da un rappresentante, rispettivamente, del Dipartimento delle finanze e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato) con il compito di analizzare il magazzino in carico all'Agenzia delle entrate-riscossione e di formulare possibili soluzioni, da attuare con successivi provvedimenti legislativi, per conseguire il discarico di tutto o parte del predetto magazzino, con le seguenti scadenze:

- il 31 dicembre 2025, per i carichi affidati dal 2000 al 2010;
- il 31 dicembre 2027, per i carichi affidati dal 2011 al 2017;
- il 31 dicembre 2031, per i carichi affidati dal 2018 al 2024.

Ai componenti della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza ovvero altri emolumenti, comunque denominati, neppure nella forma del rimborso spese.

Si ricorda che nel corso dell'audizione svoltasi il 27 febbraio 2024 presso la 6ª Commissione Finanze e Tesoro del Senato, il direttore dell'Agenzia delle entrate ha sottolineato “la costante crescita del c.d. magazzino della riscossione, che, ormai da tempo, ha assunto una consistenza anomala”. Nel corso dell'audizione sono

stati forniti alcuni dati circa la consistenza del magazzino e sono state evidenziate le criticità relative alla effettiva esigibilità dei predetti crediti. I medesimi elementi, oltre ad ulteriori considerazioni di analogo tenore, sono stati forniti dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) che corredata lo schema di decreto in esame (AG 152).

La RT afferma che la previsione in commento non comporta, allo stato, nessun effetto finanziario, dal momento che la norma rimanda, in esito all'analisi della Commissione e delle conseguenti proposte in ordine alle possibili soluzioni, a successivi provvedimenti legislativi il discarico del magazzino relativo ai carichi affidati dal 2000 al 2024.

In proposito non si hanno pertanto osservazioni da formulare, posto che i predetti provvedimenti legislativi dovranno provvedere sia alla quantificazione degli oneri che deriveranno dalle soluzioni che saranno da essi concretamente prospettate sia alla relativa copertura finanziaria.

ARTICOLI 8 e 9

Trattamento delle quote non rimosse riguardanti le risorse proprie tradizionali e delle somme dovute a titolo di aiuti di Stato

Le norme disciplinano l'applicabilità del presente decreto alle "risorse proprie tradizionali" dell'Unione Europea nonché a quelle dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato affidate all'agente della riscossione.

In particolare si dispone quanto segue:

- per i carichi riferiti alle predette risorse, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1 (discarico automatico dopo il quinto anno), all'articolo 4 (differimento del predetto discarico automatico in alcune circostanze quali ad esempio la pendenza di procedure concorsuali), all'articolo 7 (elaborazione di proposte normative per il discarico del "magazzino" pregresso degli agenti della riscossione) del presente decreto;
- sono poi disciplinate le procedure per la verifica, da parte dell'ente creditore, della conformità dell'attività di recupero agli obblighi posti in capo all'AdeR ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto (che, si rammenta, disciplina gli adempimenti dell'Agente della riscossione), in esito alla quale può anche essere disposto il discarico: in particolare, le procedure sono differenziate per i carichi affidati a decorrere dal 1° gennaio 2025 (articolo 8) e per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2024 (articolo 9). Nell'ipotesi di discarico, tuttavia, è comunque disposta la procedura di riaffidamento del carico di cui all'articolo 5 del presente schema di decreto.

Si rammenta che le medesime risorse sono state oggetto di specifiche esclusioni ed eccezioni in occasione dell'introduzione di altri istituti volti a definire i crediti erariali o determinate controversie, così ad esempio le risorse proprie tradizionali e quelle relative ad aiuti di Stato sono state escluse da diverse fattispecie di definizione agevolata di controversie tributarie (commi 193, 210, 218, 226 e 246 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2023); dalla definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione (articolo 5 della legge n. 130 del 2022); dall'annullamento dei carichi di minore importo affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 (articolo 4 del decreto-legge n. 41 del 2021) eccetera.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica rammenta preliminarmente che l'articolo 8, riguardante i carichi affidati dal 1° gennaio 2025 a titolo di "risorse proprie tradizionali" dell'Unione Europea nonché a titolo di recupero di aiuti di Stato, e l'articolo 9, riguardante i carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2024 riferiti alle medesime tipologie, prevedono disposizioni particolari, in quanto tali entrate non sono assoggettate all'istituto del discarico automatico e alle disposizioni di definizione agevolata delle controversie con l'ente creditore previste dall'articolo 6, comma 12 (su cui vedi sopra).

Trattandosi di provvedimenti di natura procedimentale, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 non sono idonee a determinare effetti finanziari negativi.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame disciplinano l'applicabilità del presente decreto alle "risorse proprie tradizionali" dell'Unione Europea nonché a quelle dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato affidate all'agente della riscossione. In particolare, si prevede che ai carichi riferiti alle predette risorse non si applicano le disposizioni sul discarico automatico dopo il quinto anno e sul relativo differimento di cui rispettivamente all'articolo 3, comma 1, e all'articolo 4, né quelle sull'elaborazione di proposte normative per il discarico del "magazzino" pregresso degli agenti della riscossione di cui al successivo articolo 7⁷. Sono inoltre disciplinate le procedure per la verifica, da parte dell'ente creditore, della conformità dell'attività di recupero agli obblighi posti in capo all'Agente della riscossione, in esito alla quale può anche essere disposto il discarico: in particolare, le procedure sono differenziate per i carichi affidati a decorrere dal 1° gennaio 2025 (articolo 8)

⁷ Si rammenta, per completezza, che il comma 12 dell'articolo 6 esclude dette risorse anche dalla definizione agevolata prevista dal comma 9 del medesimo articolo.

e per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2024 (articolo 9). Nell'ipotesi di discarico, tuttavia, è comunque disposta la procedura di riaffidamento del carico di cui all'articolo 5 del presente schema di decreto. Alle norme non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica: la relazione tecnica le qualifica come procedurali. In proposito non si hanno osservazioni da formulare considerato che le norme in esame escludono le entrate di cui trattasi da una disciplina procedimentale di gestione dei carichi affidati, che analoghe esclusioni sono già state operate, a legislazione previgente, con riferimento ad altri istituti volti alla definizione agevolata di controversie o pretese tributarie e che le disposizioni di cui si prevede la disapplicazione sono considerate prive di effetti sui saldi di finanza pubblica.

ARTICOLO 10 e 17

Norme di coordinamento, abrogazione e entrata in vigore

Le norme abrogano le seguenti disposizioni:

- la previgente disciplina del discarico per inesigibilità (articoli 19 e 20 del decreto legislativo n. 112 del 1999) sostituita dal riordino del sistema della riscossione previsto, in particolare, dagli articoli da 1 a 6 del presente provvedimento;
- le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 531 a 535, della legge n. 228 del 2012 e all'articolo 17, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 123 del 2011 relative al Comitato di indirizzo e verifica dell'attività di riscossione mediante ruolo, che risulta superato alla luce delle funzioni che l'articolo 1, comma 13, del decreto-legge n. 193 del 2016 ha demandato al Ministero dell'economia e delle finanze nonché dall'attività di controllo dell'azione di recupero svolta dallo stesso Ministero, anche avvalendosi dell'Agenzia delle entrate, ai sensi del nuovo articolo 6, comma 1, del presente provvedimento;
- i termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità (articolo 1, commi 684, primo periodo, 684-*bis*, 684-*ter*, 685, ultimo periodo, 686, 687 e 688, della legge n. 190 del 2014), non più compatibili con le disposizioni relative al magazzino in carico all'Agenzia delle entrate-riscossione previste dall'articolo 7 del presente provvedimento (articolo 10).

Le norme stabiliscono altresì che il presente provvedimento entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (articolo 17)

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica afferma che le norme abrogano alcune disposizioni vigenti che risultano disarmoniche rispetto alle previsioni introdotte con il provvedimento in esame e pertanto non determinano effetti finanziari.

La RT fa presente che restano in vigore le disposizioni relative all'articolo 1, comma 684, ultimo periodo, della legge n. 190 del 2014, che disciplinano, rimandando ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (attualmente non emesso), le modalità e le tempistiche in ordine al rimborso delle spese per le procedure esecutive svolte dall'anno 2000 all'anno 2010, nonché le disposizioni relative all'articolo 685, primo periodo, della medesima legge, riguardanti la restituzione in venti rate annuali, con onere a carico dello Stato, delle spese per le procedure esecutive svolte per conto dei comuni negli anni 2000-2013, rimanendo così salvi gli stanziamenti già previsti, a tale titolo, a norma vigente.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame abrogano alcune disposizioni vigenti che risultano incompatibili rispetto alle previsioni introdotte con il provvedimento in esame.

In proposito non si hanno osservazioni da formulare, in considerazione del carattere ordinamentale e procedimentale delle disposizioni soppresse e del fatto che la vigente disciplina dei vari istituti (comunicazioni di inesigibilità, controlli sull'Agenzia delle entrate-riscossione, discarico per inesigibilità) viene comunque sostituita da quella ora introdotta, per cui l'abrogazione espressa delle disposizioni vigenti ha finalità di coordinamento normativo.

ARTICOLO 11

Interazione logistica tra Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-riscossione

Le norme novellando l'articolo 1, comma 5-*quinquies*, del decreto-legge n. 193 del 2016 prevedono che l'Agenzia delle entrate-Riscossione possa avvalersi "alle medesime condizioni" delle soluzioni allocative "nella disponibilità" dell'Agenzia delle entrate, anche nel caso di utilizzo, di immobili demaniali "ovvero", previo rimborso della corrispondente quota di canone, di edifici appartenenti ai fondi pubblici di investimento immobiliare o oggetto di acquisto da parte degli enti previdenziali..

Si ricorda che l'articolo 1 del citato decreto-legge n. 193 del 2016 ha previsto la soppressione delle società del Gruppo Equitalia, introducendo, al contempo, le norme che regolano le attività (a decorrere dal 1° luglio 2017) di riscossione svolte dal nuovo ente pubblico economico a ciò preposto: l'Agenzia delle entrate-

Riscossione. Il suo comma 5-*quinquies* prevede che, al fine di agevolare l'integrazione logistica dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione anche attraverso la gestione congiunta dei fabbisogni immobiliari, l'Agenzia delle entrate-Riscossione può avvalersi di tutte le soluzioni allocative individuate per l'Agenzia delle entrate, anche nel caso di utilizzo, a titolo gratuito, di immobili demaniali oppure, previo rimborso della corrispondente quota di canone, di edifici appartenenti ai fondi pubblici di investimento immobiliare o oggetto di acquisto da parte degli enti previdenziali.

La relazione tecnica riferita all'articolo 21, comma 1, che ha introdotto il comma 5-*quinquies* del citato decreto-legge non ascriveva effetti finanziari alla norma, ma affermava che la disposizione avrebbe potuto favorire risparmi di spesa che, prudenzialmente, non venivano quantificati.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica afferma che la disposizione in esame, come già nel caso della norma novellata di cui all'articolo 1, comma 5-*quinquies*, del decreto-legge 193 del 2016, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, limitandosi a precisare che l'utilizzo da parte di ADER di immobili demaniali non può avvenire indipendentemente dal contestuale utilizzo da parte dell'Agenzia delle Entrate, nell'ottica della richiamata integrazione logistica, che in futuro potrà favorire risparmi di spesa, prudenzialmente non stimati.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame intervengono sull'articolo 1, comma 5-*quinquies*, primo periodo, del decreto-legge n. 193 del 2016, prevedendo che l'Agenzia delle entrate-Riscossione possa fruire, alle medesime condizioni, di tutte le soluzioni allocative nella disponibilità dell'Agenzia delle entrate, anche nel caso di utilizzo, di immobili demaniali ovvero, previo rimborso della corrispondente quota di canone, di edifici appartenenti ai fondi pubblici di investimento immobiliare o oggetto di acquisto da parte degli enti previdenziali.

In proposito, non si hanno pertanto osservazioni da formulare.

ARTICOLO 12

Disposizioni in materia di dilazione

Normativa vigente. L'articolo 19 del DPR n. 602 del 1973 reca la disciplina in materia di dilazione prevedendo differenti durate di rateazione in base all'importo del debito iscritto a ruolo e alla situazione economica del contribuente. In particolare, ai sensi del comma 1:

- per i debiti fino a 120.000 euro è prevista una dilazione di pagamento fino a 72 rate su richiesta semplice da parte del contribuente, priva di documentazione che attesti la temporanea difficoltà;
- per i debiti superiori a 120.000 euro è prevista una dilazione di pagamento fino a 72 rate su richiesta del contribuente corredata di documentazione che attesti la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui ai punti precedenti la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza (comma 1-*bis*).

Ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, la rateazione può essere aumentata fino a 120 rate mensili, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- accertata impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;
- solvibilità del contribuente (comma 1-*quinquies*).

Inoltre in caso di provvedimento amministrativo o giudiziale di sospensione totale o parziale della riscossione il debitore è autorizzato a non versare, limitatamente alle stesse, le successive rate del piano concesso. Allo scadere della sospensione, il debitore può richiedere il pagamento dilazionato del debito residuo, comprensivo degli interessi fissati dalla legge per il periodo di sospensione, nello stesso numero di rate non versate del piano originario, ovvero in altro numero, fino a un massimo di 72 (comma 3-*bis*).

Le norme novellano l'articolo 19 del DPR 602 del 1973 in materia di dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo introducendo nuove ipotesi di rateazione su richiesta del contribuente che si trovi in situazione di difficoltà temporanea e obiettiva. In particolare si distinguono le seguenti casistiche:

- per importi fino a 120.000 euro – richiesta semplice con dichiarazione da parte del contribuente di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà. L'Agenzia delle entrate-riscossione concede la dilazione (rispetto alle 72 rate della normativa vigente) fino ad un massimo di:
 - 84 rate mensili per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
 - 96 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
 - 108 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029 [comma 1, lettera *a*]);
- per importi superiori a 120.000 euro – su richiesta del contribuente che documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà – l'Agenzia delle entrate-riscossione concede la dilazione fino ad un massimo di 120 rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta;

- per importi fino a 120.000 euro – su richiesta del contribuente che documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà - l’Agenzia delle entrate-riscossione concede la dilazione:
 - da 85 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
 - da 97 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
 - da 109 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

Si dispone inoltre che la valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, documentata dal contribuente, è effettuata avendo riguardo:

- per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, all’Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare del debitore e all’entità del debito da rateizzare e di quello residuo eventualmente già in rateazione;
- per i soggetti diversi da quelli ora descritti, all’indice di liquidità e al rapporto tra il debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateazione e il valore della produzione.

Le norme demandano ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze le modalità di applicazione e documentazione dei parametri relativi alla documentazione attestante la temporanea situazione di obiettiva difficoltà [comma 1, lettera *b*]).

Le norme operano inoltre interventi di coordinamento sul testo dell’articolo 19 e abrogano il comma 1-*quinquies* che reca la disciplina della dilazione del debito fino a 120 rate, superata dalle disposizioni in esame [comma 1, lettere da *c*) ad *h*]).

Si stabilisce che le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione alle risorse proprie tradizionali⁸, salvo che nelle parti compatibili con il codice doganale europeo⁹ (comma 2).

Si stabilisce che alle richieste di rateazione presentate fino al 31 dicembre 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nella versione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto (comma 3).

Le norme affidano infine al Ministero dell’economia e delle finanze il monitoraggio degli effetti derivanti dalle disposizioni del presente articolo. In base alle risultanze di tale monitoraggio, il numero massimo di rate previsto (108 rate mensili a decorrere dal 2029)

⁸ Di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020.

⁹ Di cui al regolamento CEE 2913/1992 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario.

potrà essere aumentato fino a 120, con apposita disposizione di legge, per le richieste di dilazione presentate a decorrere dal 1° gennaio 2031 (comma 4).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
Minori entrate tributarie												
Accesso semplificato a rateazioni articolate in numero di rate superiori a 72 e fino a 108 - Erario		20,9	41,8	78,4		20,9	41,8	78,4		20,9	41,8	78,4
Accesso semplificato a rateazioni articolate in numero di rate superiori a 72 e fino a 108 - Altri enti						6,3	12,6	23,6		6,3	12,6	23,6
Minori entrate contributive												
Accesso semplificato a rateazioni articolate in numero di rate superiori a 72 e fino a 108 - Enti previdenziali						13,2	26,5	49,6		13,2	26,5	49,6
Maggiori spese correnti												
Accesso semplificato a rateazioni articolate in numero di rate superiori a 72 e fino a 108 - Enti previdenziali		13,2	26,5	49,6								
Maggiori entrate extra-tributarie												
Maggiori interessi attivi derivanti dall'estensione della rateazione - Erario		0,2	0,8	2,0		0,2	0,8	2,0		0,2	0,8	2,0
Maggiori interessi attivi derivanti dall'estensione della rateazione - Altri enti						0,1	0,2	0,6		0,1	0,2	0,6
Maggiori interessi attivi derivanti dall'estensione della rateazione - Enti previdenziali						0,2	1,0	2,6		0,2	1,0	2,6
Minori spese correnti												
Maggiori interessi attivi derivanti dall'estensione della rateazione - Enti previdenziali		0,2	1,0	2,6								

La relazione tecnica afferma quanto segue.

Modifica graduale del piano di dilazione a decorre dal 2025 (comma 1, lettera a))

Con riferimento al comma 1, lettera a), recante la modifica graduale dell'attuale piano di dilazione a decorrere dal 2025, la RT precisa che buona parte delle rateizzazioni attualmente concesse per debiti inferiori a 120.000 euro potranno essere richieste e concesse in un numero maggiore di rate: fino ad un massimo di 84 nel 2025 e 2026, fino ad un massimo di 96 nel 2027 e 2028, e fino ad un massimo di 108 a partire dal 2029. Pertanto, evidenzia la RT, è prevedibile un impatto finanziario negativo in conseguenza della riduzione dell'importo delle rate da corrispondere in ciascun anno legato alla maggior durata del piano di rateazione concesso, che si neutralizzerà una volta che tutti gli incassi derivanti da rateazioni saranno relativi a quelle concesse con il nuovo regime a 108 rate.

Per la quantificazione degli impatti finanziari relativi alle domande di rateizzazione per importi inferiori a 120.000 euro, a semplice richiesta, sono stati considerati i seguenti elementi:

- stima della riscossione derivante da rateazioni per importi inferiori a 120.000 euro, concesse a 72 rate e pari a circa 566 milioni di euro all'anno (al secondo anno è previsto un importo doppio, derivante dal trascinarsi delle rate concesse l'anno precedente oltre alle nuove concessioni, e così via negli anni successivi); la stima tiene conto:
 - della stima degli incassi derivanti da rateazioni per importi inferiori a 120.000 euro concesse nel medesimo anno della richiesta (nuove rateazioni), pari a circa 725,6 milioni di euro all'anno;
 - della quota dell'incasso da rateazione relativo a rateizzazioni per debiti fino a 120.000 euro, attualmente concesse con il numero massimo di 72 rate previsto a normativa vigente, pari al 78 per cento del totale;
- ipotesi che solo una parte (stimata nel 50 per cento, considerando anche che circa la metà delle richieste di rateizzazione in 72 rate concesse nel 2023 sono riferite a debiti di importo inferiore a 10.000 euro) degli importi rateizzati venga richiesta in un numero di rate superiore alle 72, permanendo, comunque, il possibile interesse del contribuente ad optare, secondo la propria disponibilità finanziaria, per un piano rateale con il minor numero di rate possibile, atteso il disincentivo derivante dal dover corrispondere maggiori interessi di rateizzazione, quanto maggiore è l'estensione temporale del piano di pagamento accordato, ed apparendo conforme ad un comportamento razionale che la richiesta di un maggior numero di rate, con i correlati adempimenti amministrativi e finanziari, sia circoscritta ai carichi di maggior importo, stante peraltro il sacrificio della corresponsione del maggior interesse;
- effetto derivante dall'allungamento del piano di dilazione, che tiene conto dell'anno di presentazione della domanda di rateazione e che comporta un flusso di incasso annuale ridotto del 14 per cento nei primi due anni di introduzione (12/84esimi al posto che

12/72esimi), una riduzione via via superiore in ragione dell'ulteriore allungamento del numero massimo di rate (fino al -24 per cento del 6° anno), per poi neutralizzarsi dal 9° anno successivo alla stabilizzazione al numero massimo di 108 rate, quando tutti gli incassi dell'anno saranno riferiti a rateazioni concesse in 108 rate.

La RT espone le tabelle (che si riportano di seguito) recanti l'impatto sul gettito, stimato fino all'anno 2037, quando il riscosso da rateazioni sarà completamente derivante da rateazioni concesse secondo le nuove modalità:

	<i>(milioni di euro)</i>												
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
a) Riscossione da "nuove" rateazioni per importi inferiori a 120.000 euro concesse a 72 rate	566,0	1.132,0	1.698,0	2.264,0	2.830,0	3.396,0	3.396,0	3.396,0	3.396,0	3.396,0	3.396,0	3.396,0	3.396,0
b) Riscossione per rateazioni che passerebbero ad un numero superiore alle 72 (50%)	283,0	566,0	849,0	1.132,0	1.415,0	1.698,0	1.698,0	1.698,0	1.698,0	1.698,0	1.698,0	1.698,0	1.698,0
c) Effetto derivante dall'allungamento del piano di dilazione	-14%	-14%	-18%	-20%	-22%	-24%	-13%	-16%	-19%	-8%	-10%	-11%	0%
d) Riscossione da rateazioni in un numero maggior di rate (84 nel 2025 e 2026, 96 nel 2027 e 2028, 108 dal 2029)	242,6	485,1	697,4	909,6	1.098,3	1.287,0	1.475,6	1.421,7	1.367,8	1.556,5	1.532,9	1.509,3	1.698,0
Impatto sul gettito	-40,4	-80,9	-151,6	-222,4	-316,7	-411,0	-222,4	-276,3	-330,2	-141,5	-165,1	-188,7	0,0
<i>Erario</i>	-20,9	-41,8	-78,4	-115,0	-163,7	-212,5	-115,0	-142,8	-170,7	-73,1	-85,3	-97,5	0,0
<i>Enti previdenziali</i>	-13,2	-26,5	-49,6	-72,8	-103,6	-134,5	-72,8	-90,4	-108,1	-46,3	-54,0	-61,8	0,0
<i>Altri enti</i>	-6,3	-12,6	-23,6	-34,6	-49,4	-64,0	-34,6	-43,1	-51,4	-22,1	-25,8	-29,4	0,0
<i>- di cui enti locali territoriali</i>	-4,7	-9,5	-17,7	-26,0	-37,1	-48,0	-26,0	-32,3	-38,6	-16,6	-19,4	-22,1	0,0
<i>- di cui altri enti</i>	-1,6	-3,1	-5,9	-8,6	-12,3	-16,0	-8,6	-10,8	-12,8	-5,5	-6,4	-7,3	0,0

Le tabelle che seguono - tratte dalla RT - recano il dettaglio degli importi sopra esposti:

(milioni di euro)

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Concesse nel 2025	283,0	283,0	283,0	283,0	283,0	283,0							
Concesse nel 2026		283,0	283,0	283,0	283,0	283,0	283,0						
Concesse nel 2027			283,0	283,0	283,0	283,0	283,0	283,0					
Concesse nel 2028				283,0	283,0	283,0	283,0	283,0	283,0				
Concesse nel 2029					283,0	283,0	283,0	283,0	283,0	283,0			
Concesse nel 2030						283,0	283,0	283,0	283,0	283,0	283,0		
Concesse nel 2031							283,0	283,0	283,0	283,0	283,0	283,0	
Concesse nel 2032								283,0	283,0	283,0	283,0	283,0	283,0
Concesse nel 2033									283,0	283,0	283,0	283,0	283,0
Concesse nel 2034										283,0	283,0	283,0	283,0
Concesse nel 2035											283,0	283,0	283,0
Concesse nel 2036												283,0	283,0
Concesse nel 2037													283,0
Riscossione per rateazioni che passerebbero ad un numero superiore alle 72 (50%)	283,0	566,0	849,0	1.132,0	1.415,0	1.698,0	1.698,0	1.698,0	1.698,0	1.698,0	1.698,0	1.698,0	1.698,0

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Concesse nel 2025 (84 rate)	242,6	242,6	242,6	242,6	242,6	242,6	242,6						
Concesse nel 2026 (84 rate)		242,6	242,6	242,6	242,6	242,6	242,6	242,6					
Concesse nel 2027 (96 rate)			212,3	212,3	212,3	212,3	212,3	212,3	212,3	212,3			
Concesse nel 2028 (96 rate)				212,3	212,3	212,3	212,3	212,3	212,3	212,3	212,3		
Concesse nel 2029 (108 rate)					188,7	188,7	188,7	188,7	188,7	188,7	188,7	188,7	188,7
Concesse nel 2030 (108 rate)						188,7	188,7	188,7	188,7	188,7	188,7	188,7	188,7
Concesse nel 2031 (108 rate)							188,7	188,7	188,7	188,7	188,7	188,7	188,7
Concesse nel 2032 (108 rate)								188,7	188,7	188,7	188,7	188,7	188,7
Concesse nel 2033 (108 rate)									188,7	188,7	188,7	188,7	188,7
Concesse nel 2034 (108 rate)										188,7	188,7	188,7	188,7
Concesse nel 2035 (108 rate)											188,7	188,7	188,7
Concesse nel 2036 (108 rate)												188,7	188,7
Concesse nel 2037 (108 rate)													188,7
Riscossione per rateazioni che passerebbero ad un numero superiore alle 72 (50%)	242,6	485,1	697,4	909,6	1.098,3	1.287,0	1.475,6	1.421,7	1.367,8	1.556,5	1.532,9	1.509,3	1.698,0
Impatto sul gettito	-40,4	-80,9	-151,6	-222,4	-316,7	-411,0	-222,4	-276,3	-330,2	-141,5	-165,1	-188,7	0,0

La RT inoltre stima una maggiore entrata derivante dagli interessi pagati sui piani di dilazione. Infatti, spiega la RT, in conseguenza della possibilità per il contribuente di richiedere un piano di pagamento in un più elevato numero di rate (da 72 a 84, 96 e 108 rate), gli interessi di dilazione addebitati allo stesso contribuente saranno di maggiore entità, in quanto correlati alla maggiore estensione dei piani di pagamento rateali.

La RT espone una tabella (riportata di seguito) nella quale è rappresentato il differenziale, ai tassi attualmente vigenti, degli interessi di dilazione, che, a regime, comporterebbe una potenziale entrata aggiuntiva a tale titolo di circa 150 milioni di euro. Tuttavia, in considerazione dei tassi di decadenza registrati in passato, opportunamente rapportati alle rateizzazioni oggetto dell'estensione temporale dei piani di pagamento, la RT precisa che detto effetto positivo è stato abbattuto prudenzialmente del 50 per cento considerando la percentuale di coloro che potrebbero non adempiere integralmente al piano di rateizzazione perdendo il beneficio del pagamento rateale (c.d. decadenza).

(milioni di euro)

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Impatto derivante da differenziale interessi di dilazione	0,96	4,14	10,40	20,86	36,40	58,14	77,94	92,90	111,90	127,58	137,38	149,18	156,30
Impatto derivante da differenziale interessi di dilazione (prudenzialmente abbattuto del 50%)	0,48	2,07	5,20	10,43	18,20	29,07	38,97	46,45	55,95	63,79	68,69	74,59	78,15
Erario	0,19	0,81	2,01	4,00	6,92	10,96	14,62	17,39	20,86	23,70	25,47	27,57	28,82
Enti previdenziali	0,23	1,02	2,58	5,22	9,19	14,81	19,95	23,82	28,80	32,95	35,54	38,71	40,65
Altri enti	0,06	0,24	0,61	1,21	2,09	3,30	4,40	5,24	6,29	7,14	7,68	8,31	8,68
di cui enti locali territoriali	0,05	0,18	0,46	0,91	1,57	2,48	3,30	3,93	4,72	5,36	5,76	6,23	6,51
di cui altri enti	0,01	0,06	0,15	0,30	0,52	0,82	1,10	1,31	1,57	1,78	1,92	2,08	2,17

Monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze (comma 4)

Con riferimento al monitoraggio affidato al Ministero dell'economia e delle finanze e alla possibile introduzione di nuove norme dirette a prevedere l'aumento fino a 120 del numero massimo di rate concedibili a semplice richiesta a decorrere dal 2031 (comma 4), la RT afferma che la norma sotto il profilo finanziario non comporta effetti, posto che si prefigura un intervento meramente eventuale, da realizzarsi a mezzo di un apposito ed ulteriore intervento normativo, il quale pertanto dovrà trovare in tale ultimo ambito la necessaria copertura finanziaria.

Domande di rateizzazione fino ad un massimo di 120 rate (comma 1, lettera b))

Per le domande di rateizzazione di importo fino a 120.000 euro, volte ad ottenere un numero di rate superiore (fino ad un massimo di 120) a quello previsto per ottenere la dilazione senza documentare lo stato di difficoltà, e per tutte le domande relative a debiti di importo superiore a 120.000 euro, invece, in analogia a quanto prevede la legislazione vigente con riferimento alla rateazione c.d. "straordinaria", è previsto che il contribuente documenti la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

Per tali casistiche (ossia, laddove il contribuente è tenuto a documentare la propria temporanea situazione di obiettiva difficoltà) è prevista l'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale stabilire i criteri ed i parametri per valutare, sulla base della documentazione prodotta dal contribuente, la sussistenza della temporanea situazione di difficoltà. La RT afferma che tale procedura è analoga a quanto attualmente previsto per la rateazione c.d. "straordinaria" (*cf.* articolo 19 comma 1-*quinquies*, abrogato dalla disposizione in commento), secondo i criteri stabiliti dal DM 6/11/2013. Trattandosi di previsioni che, al pari di quelle vigenti, comportano la verifica della situazione di difficoltà del contribuente attraverso l'esame della documentazione a corredo della domanda di rateizzazione, alle disposizioni in commento non sono ascrivibili effetti finanziari negativi.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame:

- 1) novellano l'articolo 19 del DPR 602 del 1973, in materia di dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, introducendo nuove ipotesi di rateazione che prevedono l'allungamento del piano di dilazione per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2025 per debiti fino a 120.000 euro dai contribuenti che dichiarino di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà;
Si prevede che, in tal caso, l'Agenzia delle entrate-riscossione conceda la dilazione (rispetto alle 72 rate della normativa vigente) fino ad un massimo di 84 rate mensili per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026; 96 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028; 108 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.
- 2) prevedono la concessione su richiesta del contribuente, che documenti la temporanea situazione di obiettiva difficoltà, di ulteriori rateazioni fino ad un massimo 120 rate mensili, nella misura indicata dalla norma in funzione dell'anno di presentazione della richiesta per i debiti fino a 120.000 euro, nonché per tutte le richieste presentate a decorrere dal 2025 per i debiti superiori a 120.000 euro;
- 3) introducono interventi di coordinamento normativo sul testo dell'articolo 19 per effetto dei quali la dilazione massima concedibile passa dalle 72 rate previste dalla normativa vigente al più elevato numero di rate previsto a decorrere dal 2025 per le seguenti fattispecie: la proroga della dilazione concessa in caso di comprovato peggioramento della situazione economica del debitore (comma 1-*bis* dell'articolo 19) e per la richiesta di un nuovo piano di pagamento dilazionato del debito allo scadere della sospensione della riscossione (comma 3-*bis* dell'articolo 19);
- 4) prevedono la possibilità di elevare, sulla base degli esiti del monitoraggio degli effetti derivanti dal presente provvedimento effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze, il numero massimo di rate previsto (108 rate mensili a decorrere dal 2029) fino a 120, con apposita disposizione di legge, per le richieste di dilazione presentate a decorrere dal 1° gennaio 2031.

Per quanto riguarda la quantificazione degli oneri derivanti dall'allungamento del piano di dilazione per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2025 di cui al primo punto, la relazione tecnica stima, da un lato, minori entrate derivanti dall'allungamento del piano

di dilazione introdotto per le domande presentate a decorrere dal 2025 e, dall'altro, un effetto positivo connesso alla maggiore somma incassata per interessi.

Con riferimento alle minori entrate, la RT considera alla base della stima un ammontare di incassi di circa 566 milioni annui concessi a 72 rate e ipotizza che solo il 50 per cento dei contribuenti potrebbe richiedere un numero di rate superiori a 72 (durata attualmente vigente). La RT precisa inoltre che l'impatto sul gettito, stimato fino all'anno 2037, si neutralizza dal nono anno successivo alla stabilizzazione al numero massimo di 108 rate, quando tutti gli incassi dell'anno saranno riferiti a rateazioni concesse in 108 rate.

Con riferimento alla rimodulazione dei piani di dilazione si evidenzia che la RT sembra ipotizzare, senza esplicitarlo espressamente, che le rateazioni siano tutte concesse nel mese di gennaio, dal momento che le minori entrate stimate nel primo anno del piano di dilazione sono registrate per intero nel medesimo esercizio finanziario, mentre non sono calcolate minori entrate nel primo anno successivo al termine del medesimo piano di dilazione.

Ad esempio considerando il piano di dilazione di 84 rate concesso nel 2025, la RT calcola minori entrate pari a 12/84 del debito per ognuno dei sette anni del medesimo piano di dilazione. Tale ipotesi se, da un lato, risulta prudente per il primo anno del periodo di ammortamento considerato (sovrastima delle minori entrate ad esempio nel 2025), dall'altro, potrebbe portare ad una sottostima delle minori entrate nell'anno successivo al termine del medesimo periodo (nell'esempio nel 2031). Tuttavia, a loro volta, le minori entrate non calcolate per quest'ultimo anno potrebbero essere compensate, almeno in parte, dalla sovrastima delle minori entrate derivanti delle nuove rateizzazioni concesse nell'anno medesimo.

Al riguardo, pur ipotizzando l'integrale compensatività, per ciascuno degli esercizi considerati, fra la sovrastima del primo anno del nuovo piano di rateazione e la sottostima relativa all'anno successivo all'ultimo anno del piano di rateazione in chiusura – sulla quale appare comunque opportuna una conferma da parte del Governo – si determinerebbe comunque una sottostima delle minori entrate al termine del periodo di impatto della norma ovvero nel 2037, quantificabile in misura pari alla metà dell'onere indicato dalla relazione tecnica per l'anno precedente, ossia pari a circa 94,35 milioni di euro¹⁰. In merito a tale aspetto appare pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.

¹⁰ Ipotizzando una distribuzione lineare della rateazione concessa nell'anno e una conseguente decorrenza media delle rate dall'inizio del secondo semestre del medesimo anno.

Per quanto riguarda invece la stima delle maggiori entrate derivanti dagli interessi pagati sui piani di dilazione, la RT quantifica gli importi precisando che l'effetto positivo è stato prudenzialmente abbattuto del 50 per cento considerando la percentuale di coloro che potrebbero non adempiere integralmente al piano di rateazione perdendo il beneficio del pagamento rateale (c.d. decadenza). In proposito, si evidenzia innanzitutto che, poiché la RT non ha fornito la misura dei tassi di interesse alla base della stima, non è stato possibile procedere alla verifica della quantificazione delle maggiori entrate. Inoltre, con riferimento alla ripartizione delle minori entrate tra l'Erario, gli enti previdenziali e gli altri enti, si evidenzia che la RT non fornisce dati o elementi circa le modalità della regolazione contabile dell'impatto finanziario, registrato in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, ai fini del ristoro degli altri enti, con particolare riguardo agli enti territoriali. Su tale aspetto andrebbero pertanto forniti chiarimenti, anche in merito all'opportunità dell'introduzione di un'apposita disposizione che disciplini le modalità della predetta regolazione contabile.

In proposito, si ricorda che in occasione della introduzione della definizione agevolata ("Rottamazione-quater") dei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (commi 231-252 della legge n. 197 del 2022 – legge di bilancio 2023) era stata prevista una specifica norma riguardante l'impatto finanziario sugli enti territoriali. In particolare, il comma 252 della legge di bilancio 2023 ha consentito agli enti territoriali e ai loro enti e organismi strumentali di ripianare in cinque esercizi, in quote costanti, il disavanzo derivante dalla cancellazione dei propri crediti determinata dall'applicazione dei commi da 231-251 della citata legge di bilancio. La relazione tecnica e il prospetto riepilogativo stimavano un minore gettito a carico degli "altri enti" per l'anno 2023 pari a 135,3 milioni di euro.

Per quanto concerne la concessione su richiesta del contribuente, che documenti la temporanea situazione di obiettiva difficoltà, di ulteriori rateazioni fino ad un massimo 120 rate mensili di cui al secondo punto, secondo la relazione tecnica tali disposizioni sono analoghe a quelle previste dalla legislazione vigente con riferimento alla rateazione cosiddetta "straordinaria", essendo previsioni che comportano la verifica della situazione di difficoltà del contribuente attraverso l'esame della documentazione a corredo della domanda di rateizzazione. In proposito, si osserva che la disciplina relativa alla rateazione straordinaria prevista dalla legislazione vigente, fermi restando gli obblighi di documentazione, appare in

realtà ben più restrittiva rispetto a quella introdotta dal provvedimento in esame, posto che la richiesta del contribuente deve fondarsi non già su una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, come ora previsto, ma su una comprovata e grave situazione di difficoltà "legata alla congiuntura economica" e pertanto su ragioni estranee alla responsabilità del richiedente. Il requisito previsto dalla disposizione ora introdotta, sembra invece piuttosto assimilabile a quello previsto a legislazione vigente per il ricorso alla rateazione ordinaria - ossia a quella che prevede con un numero di rate fino a 72, cioè sensibilmente inferiore a quello ora introdotto - che si fonda appunto sulla temporanea situazione di obiettiva difficoltà. In proposito, appare pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo, posto che la norma ora introdotta potrebbe determinare un maggior ricorso alla rateazione in 120 rate rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente, con conseguenti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto riguarda gli interventi di coordinamento normativo sul testo dell'articolo 19 di cui al terzo punto non appare chiaro se le ulteriori dilazioni ivi previste possano riferirsi anche a domande di rateazione presentate prima del 2025, anche perché la RT riferendosi alle "nuove" rateazioni, sembrerebbe implicitamente escludere tali fattispecie dalla quantificazione degli oneri. Su tale aspetto appare pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo nonché, ove tale esclusione fosse confermata, una sua valutazione in merito all'opportunità, al fine di evitare dubbi interpretativi, di precisare, al comma 3 dell'articolo 12, che continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 nella versione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, non solo alle richieste di rateazione presentate fino al 31 dicembre 2024, ma anche alle richieste connesse a queste ultime presentate successivamente alla predetta data ai sensi dei commi 1-*bis* e 1-*ter* del medesimo articolo 19.

Riguardo alla possibilità di elevare il numero massimo di rate previsto per le richieste di dilazione presentate a decorrere dal 1° gennaio 2031 di cui al quarto e ultimo punto non si hanno osservazioni da formulare giacché, come risulta dalla RT, sotto il profilo finanziario, detta previsione non comporta effetti, posto che essa prefigura un intervento meramente

eventuale, da realizzarsi a mezzo di un apposito e ulteriore intervento normativo, che dovrà pertanto trovare in tale ultimo ambito la sua necessaria copertura finanziaria.

ARTICOLO 13 e 14

Concentrazione della riscossione nell'accertamento e coobbligati solidali

Le norme novellando l'articolo 29, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge n. 78 del 2010 prevedono l'applicazione della disciplina dell'accertamento esecutivo a categorie di atti impositivi che attualmente sono riscossi dall'Agenzia delle entrate a mezzo di iscrizione a ruolo.

Si ricorda che l'articolo 29 del decreto-legge n. 78 del 2010 ha introdotto l'accertamento esecutivo, in base al quale gli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, diventano esecutivi una volta decorso il termine per la proposizione del ricorso. Per tali provvedimenti non si rende necessaria l'iscrizione a ruolo degli importi dovuti, ma solo l'affidamento del carico all'agente della riscossione. Per gli atti diversi da quelli sopra indicati il sistema di riscossione prevede invece la costituzione del ruolo ai sensi dell'articolo 12 del D.P.R. n. 602 del 1973 e la successiva consegna dello stesso all'agente della riscossione per la notifica della cartella di pagamento.

In particolare, il regime dell'accertamento esecutivo si applica:

- 1) agli atti di recupero crediti;
 - agli avvisi e atti inerenti al recupero di tasse, imposte e importi non versati, compresi quelli relativi a contributi e agevolazioni fiscali indebitamente percepiti o fruiti, ovvero a cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti;
 - agli atti di irrogazione delle sanzioni, avvisi di rettifica e liquidazione ai fini dell'imposta di registro, delle imposte di successione e donazione e dell'imposta sulle assicurazioni;
 - agli avvisi di accertamento e liquidazione in materia di imposte di successione e donazione;
- 2) agli avvisi di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni per i casi di omesso, insufficiente o tardivo versamento e tardiva presentazione delle relative dichiarazioni, nonché per i casi di decadenza dalle agevolazioni dei seguenti tributi: imposta di registro; imposte ipotecaria e catastale; imposta sulle successioni e donazioni; imposta sostitutiva sui finanziamenti; imposta di bollo;
- 3) agli atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento delle tasse automobilistiche erariali e dell'addizionale erariale della tassa automobilistica (articolo 13).

Le norme intervengono altresì in materia di riscossioni nei confronti di coobbligati solidali. Si prevede in particolare che:

- in presenza di responsabilità sussidiaria, quando il debitore principale è ammesso alla dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, la prescrizione del diritto di credito è sospesa anche nei confronti dei coobbligati in via sussidiaria e l'agente della riscossione informa immediatamente questi ultimi della richiesta di rateazione presentata dal debitore principale, del numero di rate richieste e della durata del piano di rateazione;
- prima di avviare la riscossione coattiva nei confronti di un determinato soggetto (sia esso il debitore iscritto a ruolo ovvero un coobbligato solidale, paritetico o dipendente) la cartella di pagamento sia notificata al medesimo soggetto (articolo 14).

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica evidenzia che l'articolo 13 estende l'ambito di applicazione dell'accertamento esecutivo, attualmente emesso ai fini delle imposte sui redditi, dell'IRAP e dell'Iva, ad altri atti impositivi emessi dall'Agenzia delle entrate.

La RT afferma che dal punto di vista finanziario, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto gli adempimenti a carico dell'Agenzia trovano copertura nelle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Viceversa, l'attuazione della disposizione in commento, superando per altre categorie di atti impositivi emessi dall'Agenzia delle entrate, la necessità di emissione del ruolo e della cartella di pagamento, potrà determinare una contrazione delle tempistiche di avvio delle procedure di recupero coattivo, con effetti finanziari positivi, prudenzialmente non quantificati.

Con riferimento all'articolo 14 la RT afferma che esso introduce disposizioni di natura procedimentale che non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame prevedono l'applicazione della disciplina dell'accertamento esecutivo a categorie di atti impositivi che attualmente sono rimosse dall'Agenzia delle entrate a mezzo di iscrizione a ruolo (articolo 13) e introducono disposizioni procedurali in materia di riscossioni nei confronti di coobbligati solidali (articolo 14). Alle disposizioni non sono ascritti effetti finanziari: la relazione tecnica afferma, fra l'altro, che la nuova procedura di cui all'articolo 13, superando per altre categorie di atti impositivi emessi dall'Agenzia delle entrate, la necessità di emissione del ruolo

e della cartella di pagamento, potrà determinare una contrazione delle tempistiche di avvio delle procedure di recupero coattivo, con effetti finanziari positivi, prudenzialmente non quantificati, mentre con riferimento all'articolo 14 afferma che esso introduce disposizioni di natura procedimentale che non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In proposito non si hanno osservazioni da formulare in merito all'articolo 13, mentre in relazione all'articolo 14 appare necessario un chiarimento da parte del Governo in merito agli eventuali oneri derivanti dal maggior numero di notificazioni che l'attuazione della norma sembrerebbe richiedere.

ARTICOLO 15

Disposizioni in materia di compensazione tra rimborsi e importi iscritti a ruolo

Le norme con riferimento alla procedura di compensazione tra rimborsi e importi iscritti a ruolo di cui all'articolo 28-ter del DPR n. 602 del 1973 introducono una soglia minima di rimborso, a partire dalla quale (500 euro) sarà consentito il pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d'imposta.

Si ricorda che l'articolo 28-ter del DPR n. 602 del 1973 stabilisce che, in sede di erogazione di un rimborso d'imposta, l'Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario risulta iscritto a ruolo e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all'agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso, sulla contabilità le somme da rimborsare. Ricevuta la segnalazione, l'agente della riscossione notifica all'interessato una proposta di compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo, sospendendo l'azione di recupero ed invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta.

In caso di accettazione della proposta, l'agente della riscossione movimentata le somme e le riversa entro i limiti dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'iscrizione a ruolo. In caso di rifiuto della proposta o di mancato tempestivo riscontro alla stessa, cessano gli effetti della sospensione e l'agente della riscossione comunica in via telematica all'Agenzia delle entrate che non ha ottenuto l'adesione dell'interessato alla proposta di compensazione. All'agente della riscossione spetta il rimborso delle spese vive sostenute per la notifica nonché un rimborso forfetario.

Si prevede inoltre che in caso di rifiuto della proposta di compensazione tra il credito d'imposta ed il debito, le somme restano a disposizione dell'agente della riscossione, fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di messa a disposizione, per l'avvio dell'azione esecutiva.

Le norme sopprimono il rimborso delle spese vive sostenute per la notifica spettante all'agente della riscossione (comma 1).

Si ricorda che l'articolo 1, commi 14-23, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022) reca disposizioni in materia di *governance* e di remunerazione del servizio nazionale della riscossione. In particolare, le norme hanno sostituito integralmente l'articolo 17 (Oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione) del decreto legislativo n. 112 del 1999 (Riordino del servizio nazionale della riscossione), eliminando l'aggio di riscossione calcolato percentualmente sulle somme riscosse e ponendo il sistema di remunerazione dell'Agente della riscossione a carico del bilancio dello Stato. Al fine della copertura degli oneri di funzionamento dell'Agenzia viene previsto uno stanziamento pari a 990 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

Viene inoltre abrogato l'articolo 24, comma 1, del regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, concernente il compenso spettante al concessionario del servizio della riscossione per ogni rimborso erogato (comma 3)

Le norme altresì estendono l'ambito di applicazione dell'articolo 28-*ter* del DPR n. 602 del 1973, qui novellato, anche ai rimborsi delle imposte indirette erogati dall'Agenzia delle entrate (comma 4).

È demandata ad un regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione delle modalità di attuazione, i limiti e le condizioni per l'applicazione dell'articolo 28-*ter* del DPR n. 602 del 1973, come novellato, i cui effetti entrano in vigore dal sessantesimo giorno dell'entrata in vigore del citato regolamento (comma 5).

Le norme estendono l'istituto della compensazione di cui all'articolo 28-*ter* del DPR 602 del 1973 al pagamento delle somme affidate all'agente della riscossione da tutti gli enti titolari del credito diversi dall'Agenzia delle entrate (comma 2).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
Minori entrate tributarie												
Introduzione di una soglia minima (500 euro) ai fini della compensazione debiti/crediti d'imposta - Erario		2,2	2,2	2,2		2,2	2,2	2,2		2,2	2,2	2,2
Introduzione di una soglia minima (500 euro) ai fini della compensazione debiti/crediti d'imposta - Altri enti		0,7	0,7	0,7		0,7	0,7	0,7		0,7	0,7	0,7
Minori entrate contributive												
Introduzione di una soglia minima (500 euro) ai fini della compensazione debiti/crediti d'imposta - Enti previdenziali						1,4	1,4	1,4		1,4	1,4	1,4
Maggiori spese correnti												
Introduzione di una soglia minima (500 euro) ai fini della compensazione debiti/crediti d'imposta - Enti previdenziali		1,4	1,4	1,4								

La relazione tecnica afferma che le norme in esame determinano un impatto finanziario negativo pari a 4,2 milioni di euro a decorrere dal 2025, come riepilogato nella tabella della RT che si riporta di seguito:

(milioni di euro)

	Dall'anno 2025
Impatto finanziario sul gettito	-4,18
<i>Erario</i>	-2,16
<i>Enti previdenziali</i>	-1,37
<i>Altri enti</i>	-0,65

La RT spiega che le norme modificano le disposizioni vigenti in materia di compensazione tra rimborsi ed importi iscritti a ruolo intervenendo, essenzialmente, su aspetti procedurali dell'erogazione dei rimborsi nell'ottica di semplificare e ottimizzare il processo, estendendo,

peraltro, l'istituto della compensazione di cui all'articolo 28-ter del DPR n. 602 del 1973, al pagamento delle somme affidate all'agente della riscossione anche da tutti gli enti creditori diversi dall'Agenzia delle entrate.

L'introduzione di una soglia minima di rimborso, a partire dalla quale (500 euro) sarà consentito il pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d'imposta, consentirà di evitare – secondo la RT- in caso di mancata accettazione della proposta di compensazione, l'avvio della procedura di recupero coattivo in presenza di importi di modesta entità, a fronte di debiti spesso di ammontare di gran lunga superiore alle somme oggetto di rimborso.

La RT afferma che l'espletamento della procedura esecutiva determina la necessità di sostenere alcuni costi (quelli di notifica dell'avviso di intimazione di cui all' articolo 50 del DPR n. 602 del 1973 e quelli del successivo pignoramento), pur se a fronte di procedure certamente incapienti, anche in termini di ristoro delle relative spese.

Ai fini della determinazione dell'impatto finanziario negativo sopra indicato, la RT prende a riferimento il biennio 2022-2023 e osserva che circa il 52 per cento delle proposte di compensazione inviate ai contribuenti risultano relative a singoli rimborsi inferiori a 500 euro, che rappresentano circa il 7 per cento del totale delle somme messe a disposizione. Nell'88 per cento dei casi il debito del contribuente risulta oltre 10 volte superiore a quello oggetto del rimborso (nel 30 per cento dei casi il debito del contribuente risulta oltre 50 volte superiore).

Atteso che, mediamente, l'importo "recuperabile" dalle proposte di compensazione per rimborsi inferiori a 500 euro, tramite l'accettazione della proposta di compensazione da parte del contribuente o tramite il pignoramento delle somme messe a disposizione, risulta pari a circa 4,2 milioni di euro all'anno, la RT stima che la disposizione in argomento possa determinare il predetto impatto finanziario, ipotizzando, prudenzialmente, che il regolamento di cui al comma 1, lettera d), della disposizione in commento determini i suoi effetti già a partire dall'inizio dell'anno 2025.

In ogni caso, l'estensione della predetta forma di pagamento anche ai rimborsi delle imposte indirette erogati dall'Agenzia delle entrate e gli automatismi che ne conseguiranno avranno impatti positivi in termini di gettito, nonché sull'efficienza del sistema di riscossione, poiché, in assenza dell'accettazione della proposta di compensazione, potrà darsi corso ad azioni esecutive capienti, capaci di ristorare sia le spese sostenute sia il credito azionato.

Pur considerando che tali impatti positivi possano compensare gli effetti negativi sopra rappresentati, la RT afferma che non avendo a disposizione elementi puntuali per poterne effettuare la stima, in via prudenziale, i benefici attesi non sono stati considerati.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame, con riferimento alla procedura di compensazione tra rimborsi e importi iscritti a ruolo di cui all'articolo 28-*ter* del DPR n. 602 del 1973, introducono una soglia minima di rimborso, a partire dalla quale (500 euro) sarà consentito il pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d'imposta. Le norme inoltre sopprimono il rimborso delle spese vive sostenute per la notifica spettante all'agente della riscossione (comma 1) e abrogano l'articolo 24, comma 1, del regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, concernente il compenso spettante al concessionario del servizio della riscossione per ogni rimborso erogato (comma 3). Infine, le norme estendono l'ambito di applicazione dell'articolo 28-*ter* del DPR n. 602 del 1973, qui novellato, anche ai rimborsi delle imposte indirette erogati dall'Agenzia delle entrate (comma 4) e alle somme affidate all'agente della riscossione da tutti gli enti titolari del credito diversi dall'Agenzia delle entrate (comma 2).

Con riferimento al comma 1 (introduzione dell'importo soglia di 500 euro per la compensazione) la RT afferma che la disposizione determina un impatto finanziario negativo pari a 4,2 milioni di euro a decorrere dal 2025; mentre riguardo all'estensione dell'ambito di applicazione dell'articolo 28-*ter* anche ai rimborsi delle imposte indirette erogati dall'Agenzia delle entrate e alle somme affidate all'agente della riscossione da tutti gli enti titolari del credito diversi dall'Agenzia delle entrate (commi 4 e 2), la RT ritiene che essi determinino impatti positivi in termini di gettito (prudenzialmente non stimati), nonché sull'efficienza del sistema di riscossione, poiché, in assenza dell'accettazione della proposta di compensazione, potrà darsi corso ad azioni esecutive capienti, capaci di ristorare sia le spese sostenute sia il credito azionato.

In merito ai profili di quantificazione del predetto onere non si formulano osservazioni, dal momento che l'impatto in termini di minore gettito è stato calcolato dalla RT considerando i dati amministrativi riferiti agli anni 2022-2023. Tuttavia, con riferimento alla ripartizione delle minori entrate tra l'Erario, gli enti previdenziali e gli altri enti, si evidenzia che la RT non fornisce dati o elementi circa le modalità della regolazione contabile dell'impatto finanziario, registrato in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, ai fini del ristoro degli altri enti, con

particolare riguardo agli enti territoriali. Su tale aspetto andrebbero pertanto forniti chiarimenti, anche in merito all'opportunità dell'introduzione di un'apposita disposizione che disciplini le modalità della predetta regolazione contabile, come già rilevato in merito all'esame dell'articolo 12.

ARTICOLO 16

Disposizioni finanziarie

Le norme incrementano di 65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2037 il fondo per l'attuazione della delega fiscale di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023 (comma 1) e provvedono agli oneri derivanti:

- dall'attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 12 e 15, valutati in 37,63 milioni di euro per l'anno 2025, 71,83 milioni di euro per l'anno 2026, 131,53 milioni di euro per l'anno 2027, 191,33 milioni di euro per l'anno 2028, 270,83 milioni di euro per l'anno 2029, 350,53 milioni di euro per l'anno 2030, 191,33 milioni di euro per l'anno 2031, 236,73 milioni di euro per l'anno 2032, 282,33 milioni di euro per l'anno 2033, 122,93 milioni di euro per l'anno 2034, 142,83 milioni di euro per l'anno 2035, 162,83 milioni di euro per l'anno 2036 e 3,53 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2037, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 44,58 milioni di euro per l'anno 2025, 85,08 milioni di euro per l'anno 2026, 155,78 milioni di euro per l'anno 2027, 226,58 milioni di euro per l'anno 2028, 320,88 milioni di euro per l'anno 2029, 415,18 milioni di euro per l'anno 2030, 226,58 milioni di euro per l'anno 2031, 280,48 milioni di euro per l'anno 2032, 334,38 milioni di euro per l'anno 2033, 145,68 milioni di euro per l'anno 2034, 169,28 milioni di euro per l'anno 2035, 192,88 milioni di euro per l'anno 2036 e 4,18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2037;
- dal citato incremento del Fondo per l'attuazione della delega fiscale, pari a 65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2037 (alinea del comma 2¹¹).

All'insieme dei suddetti oneri si provvede tramite le seguenti modalità:

- quanto a 44,1 milioni di euro per l'anno 2025, 83,01 milioni di euro per l'anno 2026, 150,58 milioni di euro per l'anno 2027, 216,15 milioni di euro per l'anno 2028, 302,68 milioni di euro per l'anno 2029, 386,11 milioni di euro per l'anno 2030, 187,61 milioni di euro per l'anno 2031, 234,03 milioni di euro per l'anno 2032, 278,43 milioni di euro per l'anno 2033, 81,89 milioni di euro per l'anno 2034, 100,59 milioni di euro per l'anno 2035, 118,29 milioni di euro per l'anno 2036, mediante corrispondente riduzione del citato Fondo per

¹¹ Erroneamente indicato come comma 2.1

l'attuazione della delega fiscale di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023 [lettera *a*) del comma 2¹²];

- quanto a 0,19 milioni di euro per l'anno 2025, 0,81 milioni di euro per l'anno 2026, 2,01 milioni di euro per l'anno 2027, 4 milioni di euro per l'anno 2028, 6,92 milioni di euro per l'anno 2029, 10,96 milioni di euro per l'anno 2030, 14,62 milioni di euro per l'anno 2031, 17,39 milioni di euro per l'anno 2032, 20,86 milioni di euro per l'anno 2033, 23,7 milioni di euro per l'anno 2034, 25,47 milioni di euro per l'anno 2035, 27,57 milioni di euro per l'anno 2036 e 28,82 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2037, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 0,48 milioni di euro per l'anno 2025, 2,07 milioni di euro per l'anno 2026, 5,2 milioni di euro per l'anno 2027, 10,43 milioni di euro per l'anno 2028, 18,2 milioni di euro per l'anno 2029, 29,07 milioni di euro per l'anno 2030, 38,97 milioni di euro per l'anno 2031, 46,45 milioni di euro per l'anno 2032, 55,95 milioni di euro per l'anno 2033, 63,79 milioni di euro per l'anno 2034, 68,69 milioni di euro per l'anno 2035, 74,59 milioni di euro per l'anno 2036 e 78,15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2037, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 12 [comma 2, lettera *b*)¹³];

- quanto a 0,23 milioni di euro per l'anno 2025, 1,02 milioni di euro per l'anno 2026, 2,58 milioni di euro per l'anno 2027, 5,22 milioni di euro per l'anno 2028, 9,19 milioni di euro per l'anno 2029, 14,81 milioni di euro per l'anno 2030, 19,95 milioni di euro per l'anno 2031, 23,82 milioni di euro per l'anno 2032, 28,8 milioni di euro per l'anno 2033, 32,95 milioni di euro per l'anno 2034, 35,54 milioni di euro per l'anno 2035, 38,71 milioni di euro per l'anno 2036 e 40,65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2037, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dall'articolo 12 [comma 2, lettera *c*)¹⁴].

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

¹² Erroneamente indicato come comma 2.1.

¹³ Erroneamente indicata come lettera *a*) del comma 2.1.

¹⁴ Erroneamente indicata come lettera *b*) del comma 2.1.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
Maggiori spese correnti												
Incremento del fondo per l'attuazione della delega fiscale (effetti dal 2037)												
Minori spese correnti												
Riduzione del fondo per l'attuazione della delega fiscale		44,1	83,0	150,6		44,1	83,0	150,6		44,1	83,0	150,6

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme dispongono l'incremento di 65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2037 del fondo per l'attuazione della delega fiscale di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023 e provvedono alla copertura degli oneri derivanti dagli articoli 12 e 15 nonché di quelli ascrivibili all'incremento del citato fondo. Ciò posto non si hanno osservazioni da formulare in merito all'incremento del fondo di cui trattasi, giacché l'onere risulta limitato all'ammontare dell'incremento disposto, mentre in ordine agli oneri derivanti dagli articoli 12 e 15 si rinvia alle osservazioni formulate in relazione all'esame dei predetti articoli.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell'articolo 16, erroneamente indicato nel testo trasmesso come comma 2.1, provvede agli oneri complessivamente derivanti dagli articoli 12 e 15 nonché dal comma 1 del medesimo articolo 16.

All'insieme dei suddetti oneri si provvede, nella misura indicata dal medesimo comma 2, tramite le seguenti modalità:

- mediante riduzione del Fondo per l'attuazione della delega fiscale di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023;
- mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 12;

- mediante utilizzo delle minori spese derivanti dall'articolo 12.

In proposito, sotto il profilo formale, si rileva preliminarmente l'esigenza di una revisione testuale della disposizione in esame, che riporta, per un refuso, due lettere *a*).

Quanto ai mezzi di copertura finanziaria, tenuto conto dei dati esplicitati nella relazione tecnica in ordine agli effetti finanziari delle diverse disposizioni, si prende preliminarmente atto della congruità - per ciascuna delle annualità interessate - della somma delle singole voci di copertura rispetto all'importo complessivo degli oneri indicati dall'alinea del comma 2. Si osserva, peraltro, che le coperture finanziarie previste con riferimento agli anni dal 2025 al 2036 eccedono gli oneri derivanti dal provvedimento in termini di saldo netto da finanziare, anche al fine di assicurarne la neutralità in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mentre a decorrere dall'anno 2037 le medesime coperture finanziarie eccedono gli oneri complessivamente derivanti dal provvedimento tanto in termini di saldo netto da finanziare, in misura pari a 0,94 milioni di euro, quanto in termini di fabbisogno e indebitamento netto, in misura pari a 8,97 milioni di euro. Si segnala, pertanto, l'opportunità di allineare gli importi complessivi delle coperture finanziarie indicate con l'ammontare degli oneri derivanti dal provvedimento, precisando in tale contesto che si ricorre, a fini di copertura, a quota parte delle maggiori entrate o delle minori spese derivanti dall'articolo 12. Sul punto appare comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Ciò posto, con riferimento alla prima modalità di copertura finanziaria si ricorda che il citato articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 22, comma 3, secondo periodo, della legge n. 111 del 2023, recante delega al Governo per la riforma fiscale, il Fondo per l'attuazione della delega fiscale con una dotazione di 373,9 milioni di euro per l'anno 2025, di 423,7 milioni di euro per l'anno 2026, di 428,3 milioni di euro per l'anno 2027, di 433,1 milioni di euro per l'anno 2028, di 438 milioni di euro per l'anno 2029, di 450,1 milioni di euro per l'anno 2030, di 463,5 milioni di euro per l'anno 2031, di 477,7 milioni di euro per l'anno 2032 e di 492,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033.

Al riguardo, si ricorda preliminarmente che al predetto Fondo affluiscono, per espressa previsione del citato articolo 22, comma 3, della legge n. 111 del 2023, le maggiori entrate o i risparmi di spesa derivanti dai decreti legislativi adottati ai sensi della delega conferita al Governo per la riforma fiscale e che a valere su tali risorse potrà essere assicurata, oltre che attraverso l'applicazione del meccanismo stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità e finanza pubblica, la copertura dei decreti attuativi della delega stessa da cui discendano nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno o mediante parziale utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, eventualmente integrate in base a quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 1.

In proposito, si ricorda che, successivamente, alla sua costituzione, l'ammontare delle risorse del Fondo è stato oggetto di rideterminazione ad opera di ulteriori provvedimenti attuativi della delega fiscale.

Si segnalano, in particolare:

- l'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 216 del 2023, recante l'attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi, che ne ha previsto l'incremento in misura pari a 3.482,3 milioni di euro per l'anno 2025, a 2.681,9 milioni di euro per l'anno 2026, a 2.842,7 milioni di euro per l'anno 2027 e a 2.853,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028;
- l'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2024, recante razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari, che ne ha previsto la riduzione in misura pari a 1,2 milioni di euro a decorrere dal 2025;
- l'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo n. 13 del 2024, recante disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale, che ne ha incrementato la dotazione in misura pari a 59.328.334 euro per l'anno 2024 e a 130.828.334 euro annui a decorrere dall'anno 2025¹⁵;
- l'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo n. 41 del 2024, recante disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, che ne ha incrementato la dotazione di 152 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 3 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2033;

¹⁵ L'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo n. 13 del 2024 ha altresì previsto che le maggiori entrate erariali, per il biennio 2024-2025, derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al titolo II del medesimo decreto, ad eccezione di quelle relative all'articolo 10, comma 2, affluiscono al pertinente capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, e nella misura determinata sulla base del monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze e dall'Agenzia delle entrate siano destinate, anche mediante riassegnazione, al fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.

- l'articolo 6 dello schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio tributario, in corso di esame parlamentare (Atto del Governo n. 144), che ne ha previsto la riduzione in misura pari a 8 milioni di euro per l'anno 2024, 32,9 milioni di euro per l'anno 2025, 57,9 milioni di euro per l'anno 2026, 82,8 milioni di euro per l'anno 2027 e 99,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

Si rileva, altresì, che, al di fuori dell'attuazione della delega fiscale, l'articolo 13, commi 3-*ter* e 3-*quater*, del decreto-legge n. 215 del 2023, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, ha previsto la riduzione del predetto fondo in misura pari a 220,1 milioni di euro per l'anno 2025 e a 130,3 milioni di euro per l'anno 2026 e l'incremento in misura pari a 89,8 milioni di euro per l'anno 2027.

Allo stesso modo, il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 30, comma 16, ha previsto una ulteriore riduzione del citato Fondo in misura pari a 50,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Infine, l'articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 39 del 2024 recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali, attualmente all'esame del Senato della Repubblica, prevede una ulteriore riduzione del Fondo in misura pari a 51 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Nel prendere atto che la destinazione delle risorse del Fondo utilizzato con finalità di copertura finanziaria è congrua rispetto alle finalità previste dalle relative norme istitutive e che, sulla base delle disposizioni sopra richiamate il Fondo presenta le necessarie disponibilità in ciascuno degli anni dal 2025 al 2036, non si hanno osservazioni da formulare.

Quanto alla seconda e alla terza modalità di copertura finanziaria, fermo restando quanto evidenziato in merito ai profili di quantificazione, si prende atto del fatto che gli importi ivi indicati corrispondono a quelli associati, nella relazione tecnica e nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegati al provvedimento, alle maggiori entrate e alle minori spese derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 12. Al riguardo, nel rilevare che la copertura finanziaria di cui al comma 2, lettera *b*) (*rectius* lettera *c*) si riferisce solo al saldo netto da finanziare, non determinando invece effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, non vi sono osservazioni da formulare.